

**Linee guida relative alle procedure operative per le attività U.M.A.**

INDICE

Linee guida relative alle procedure operative per le attività U.M.A.....	14
1. NOVITA' REGOLAMENTARI INTRODOTTE NELL'ANNO 2001 .....	15
2. NOVITA' REGOLAMENTARI INTRODOTTE NELL'ANNO 2002 .....	16
3. APERTURA POSIZIONE U.M.A. - DOCUMENTI RICHIESTI .....	18
3.1 Ditte inattive.....	19
3.2 Cessazione d'ufficio ditte inattive .....	19
3.3. Riattivazione ditte inattive .....	19
3.4 Ditte con rimanenza che non richiedono altro carburante .....	19
4. UTILIZZO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO .....	19
4.1. Deterioramento, furto e smarrimento del libretto di controllo.....	20
5. RICHIESTA CARBURANTI.....	20
6. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI .....	21
6.1 Variazione di intestazione .....	21
6.2 Variazione della superficie aziendale .....	21
7. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO (denuncia consumi) .....	22
8. RICHIESTA CARBURANTI PER DELEGA .....	22
9. ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE AGEVOLATO E COMUNICAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA .....	23
10. ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI DI CARBURANTI AGEVOLATI .....	23
11. FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO .....	23
12. COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI AMBITI COMUNALI .....	24
13. POSIZIONI S.E.A.R.B. ....	24
14. DITTE AI SOLI FINI DELL'IMMATRICOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE .....	24
15. COMUNIONI A SCOPO DI GODIMENTO .....	25
16. ALLEVAMENTO DI ANIMALI .....	25
16.1 Procedura di archiviazione delle "Dichiarazioni aggiuntive per allevamento di animali": .....	26
17. SERRE E TUNNEL RISCALDATI .....	26
18. MACCHINE AGRICOLE .....	27
18.1 Iscrizione .....	27
18.2 Veicolo proveniente da altra Provincia .....	28
18.3 Accertamento dell'omologazione .....	28
18.4 Cancellazione .....	28
18.5. Macchine operatrici.....	28
19. CONTROLLI .....	28
20. CASI PARTICOLARI DI MACCHINE AGRICOLE .....	29
21. TERRENI AGRICOLI .....	30
21.1 CONTRATTI DI AFFITTO .....	30
21.2 USI CIVICI .....	31
22. GLOSSARIO .....	31
23. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	32

**N.B. Per quanto non compreso nelle presenti Linee guida occorre far riferimento alle Leggi vigenti delle quali, ad ogni buon fine, viene riportato l'elenco in appendice.**

## 1. NOVITA' REGOLAMENTARI INTRODOTTE NELL'ANNO 2001

Due Decreti Ministeriali emanati nel corso dell'anno 2000 hanno apportato alcune novità rilevanti in materia di agevolazioni fiscali sui carburanti agricoli, con decorrenza 1.1.2001.

Il **D.M. 24 febbraio 2000** ha introdotto il concetto di ettaro/coltura, determinando per ogni coltura, o gruppo di colture simili tra loro, dei consumi medi standardizzati.

Le quantità di carburante inoltre non sono più espresse in peso (chilogrammi o quintali) ma in volume (litri o ettolitri). A tal proposito si riportano di seguito il peso specifico ed i valori di conversione kg/l, alla temperatura di 15°C, di gasolio e benzine:

gasolio	p.s. 0,835	1 kg = 1,1976 l	1 q.le = 119,76 l
benzina verde	p.s. 0,746	1 kg = 1,3405 l	1 q.le = 134,05 l
benzina super	p.s. 0,732	1 kg = 1,3361 l	1 q.le = 133,61 l

Con questo nuovo sistema di assegnazione la quantità di carburante ammessa all'agevolazione è quindi calcolata moltiplicando il consumo medio standard, indicato nelle tabelle approvate con Determinazione regionale, per la superficie investita alla coltura in oggetto.

**Qualora l'assegnazione dovesse risultare superiore al fabbisogno effettivo, l'utente dovrà prelevare esclusivamente la quantità necessaria, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste per gli abusi di carburante agevolato (art. 40 del D.L.vo n. 504/95):**

- fino a 100 kg pena pecuniaria da 2 a 10 volte la tassa evasa;
- fino a 2000 kg reclusione da 6 mesi a 3 anni e pena pecuniaria da 2 a 10 volte la tassa evasa, comunque non inferiore a 15 milioni (vecchie lire);
- oltre 2000 kg reclusione da 1 a 5 anni e pena pecuniaria da 2 a 10 volte la tassa evasa, comunque non inferiore a 15 milioni (vecchie lire).

### **Soggetti beneficiari:**

- a) esercenti attività agricole regolarmente iscritti nel *registro delle imprese della C.C.I.A.A.*;
- b) cooperative, iscritte nel *registro delle imprese*, costituite tra soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
- e) imprese agromeccaniche (contoterzisti) iscritte nel *registro delle imprese*.

Ai beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) **le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni, nei limiti stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.**

Ai **Consorzi di Bonifica** spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri territori e delle rispettive attività istituzionali.

Il carburante agevolato può essere assegnato per l'alimentazione di:

- a) tutte le macchine agricole previste dall'art. 57 del Codice della strada (D.L.vo n. 285/92, e successive modificazioni);

- b) motori per l'azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali;
- c) macchine utilizzate per l'irrigazione dei fondi, per l'essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- d) impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole. Per l'autoproduzione di energia elettrica occorre richiedere l'autorizzazione agli Uffici Tecnici delle Finanze (UTF) competenti per territorio.

### **Carburante e distributori**

Con l'entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 2000, n. 375 sono stati soppressi i *buoni di prelevamento*. Le quantità di carburante assegnate dall'ufficio U.M.A. per le lavorazioni agricole da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze dell'anno precedente, sono annotate sul libretto di controllo.

L'utente, al momento della verifica annuale, non dovrà più indicare il distributore prescelto, ma può recarsi direttamente presso qualsiasi deposito commerciale di oli minerali.

## **2. NOVITA' REGOLAMENTARI INTRODOTTE NELL'ANNO 2002**

Il decreto ministeriale n. 454 del 14/12/2001 sostituisce il precedente D.M. 375 ed apporta alcune importanti modifiche alle modalità di accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti da utilizzare per lavori agricoli, reintroducendo la denaturazione dei carburanti da utilizzare in agricoltura.

### **Procedure relative all'assegnazione carburante agricolo**

I soggetti interessati all'assegnazione di carburanti devono presentare entro il **30 giugno** all'Ufficio UMA i seguenti documenti:

1. Modello di richiesta compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta (vedi paragrafo Richiesta carburanti per delega );
2. certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
3. titoli di possesso dei terreni:
  - atti di proprietà (corredati da visure catastali aggiornate relative ai terreni);
  - fotocopia del contratto d'affitto registrato per i terreni condotti in affitto;
  - per le superfici agricole vanno indicati gli ordinamenti colturali presenti sui fogli e sulle particelle catastali;
4. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Fotocopia del libretto di controllo dei carburanti agricoli relativo all'anno precedente.
6. Dichiarazione di utilizzo relativamente a:
  - a) macchine agricole, motori e bruciatori non presenti all'interno del libretto di controllo
  - b) attrezzature specifiche utilizzate per lavorazioni particolari quali falciaccondizionatrici, agevolatrici varie per potatura e raccolta, motozappe, atomizzatori ecc..

Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, devono essere presentati i seguenti documenti:

### **Per le cooperative**

- L'elenco dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei lavori da eseguire suddivisi per coltura/quantità oltre ai dati indicati alle lettere a), b), d), e), f), g) del comma 3 art. 2 Decreto 454/01

### **Per le aziende agricole delle istituzioni pubbliche**

- La dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che consente l'accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti (finalità istituzionale dell'Ente, si tratta di enti di ricerca quali Arsial, Istituti di sperimentazione agraria, ecc.) che solitamente non hanno scopi di lucro e, pertanto, non sono tenuti all'iscrizione Camerale (c. 6 art. 2 D.M. 454/01).

### **Per i consorzi di bonifica ed irrigazione**

- La dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che consente l'accesso all'agevolazione, oltre ai dati indicati alle lettere a), b), d), e), f), g) del comma 3 art. 2 Decreto 454/0. L'assegnazione è concessa per le lavorazioni effettuate nell'ambito dei territori di propria competenza e per le lavorazioni rientranti nelle attività istituzionali alle quali l'Ente è preposto.

### **Per le imprese agromeccaniche (conto terzi)**

Le Aziende agromeccaniche presentano la richiesta di assegnazione carburante (entro il 30 giugno) allegando alla domanda anche l'elenco dei clienti presso i quali effettueranno lavori. Tale elenco preventivo potrà essere modificato o integrato nel corso dell'anno.

Possono richiedere un'assegnazione nei limiti dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono altresì richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

Ogni impresa agromeccanica che presenta richiesta di carburante agevolato dovrà preparare una “**scheda cliente**” per ognuno dei propri clienti, utilizzando i modelli distribuiti dagli Sportelli U.M.A..

La “scheda cliente” avrà un numero di pagine correlate alla situazione aziendale e colturale interessata alle lavorazioni conto terzi. Le Aziende agromeccaniche sono tenute alla compilazione della **Scheda Cliente** per ciascuna azienda presso la quale effettuano le lavorazioni. Se un cliente ha terreni che ricadono in più province occorre compilare una scheda cliente per ogni provincia.

Le imprese agromeccaniche, dovranno indicare, **entro cinque giorni dal termine dei lavori**, le lavorazioni complessive eseguite per ogni coltura e i relativi quantitativi di prodotti consumati. Riporteranno, quindi, il totale dei prodotti consumati per ogni cliente nell'apposito modello riepilogativo posto all'ultima pagina del quaderno.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i titolari delle imprese agromeccaniche presenteranno allo sportello U.M.A. una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, mediante l'apposita modulistica disponibile presso gli stessi Sportelli, indicando complessivamente i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati. Alla dichiarazione citata allegheranno:

- ✓ Un elenco nominativo, per ogni Provincia, degli esercenti imprese agricole in favore dei quali sono state eseguite le lavorazioni
- ✓ Originale e copia del libretto di controllo con le debite annotazioni
- ✓ Originale delle "schede" di ognuno dei clienti sulle quali sono state riportate le lavorazioni c/terzi con firma leggibile del titolare dell'azienda agricola presso la quale si sono svolte le lavorazioni;
- ✓ Copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si dichiara la conformità all'originale della copia delle fatture di cui al punto precedente (nella dichiarazione occorrerà elencare gli estremi identificativi di ogni fattura). In alternativa occorrerà presentare, oltre alle copie, anche gli originali delle fatture citate, per la presa visione da parte del Funzionario UMA.

**Qualora le imprese agromeccaniche con iscrizioni CCIAA fuori Regione** non ottengano l'assegnazione di carburanti per le lavorazioni presso le aziende agricole ricadenti nella nostra Regione, l'Ufficio UMA competente territorialmente potrà provvedere all'assegnazione per le lavorazioni ricadenti sul proprio territorio segnalando all'Ufficio UMA al quale risulta iscritta la ditta agromeccanica i quantitativi di carburanti assegnati e le relative ditte presso le quali sono stati effettuati i lavori.

### 3. APERTURA POSIZIONE U.M.A. - DOCUMENTI RICHIESTI

Le ditte che intendono aprire una posizione presso l'Ufficio comunale U.M.A. devono presentare i seguenti documenti:

- a) Modello unico di "Iscrizione nuova ditta e di richiesta carburanti agevolati in agricoltura", ai sensi del D.M. n. 454/01, compilato in ogni parte.
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento personale del titolare, in corso di validità.
- c) Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA, attestante l'attività nel settore agricoltura.
- d) Copia della visura completa rilasciata dalla C.C.I.A.A., attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (solo se la ditta richiede carburanti agevolati per impieghi agricoli).**
- e) Per le società copia dell'atto costitutivo e certificato di iscrizione Camerale;
- f) Documenti, in copia, attestanti la titolarità del possesso dei terreni da iscrivere (solo per le attività in conto proprio):
  - atti di compravendita, contratti di locazione o comodato registrati, atti di successione;
  - certificati catastali aggiornati;
- g) Documenti attestanti il possesso delle macchine agricole da iscrivere:
  - modulo U.M.A. di carico delle macchine;
  - copia della fattura di acquisto;
  - copia della dichiarazione di conformità (per le macchine nuove) o attestazione U.M.A. di scarico ex mod.4 (per le macchine usate);
  - copia della carta di circolazione (per le macchine usate);
  - originale del certificato di origine, per le sole macchine agricole che non necessitano di targa stradale;
  - eventuale denuncia di smarrimento della carta di circolazione e/o delle targhe.

h) Per le ditte agromeccaniche (**conto terzi**) occorre presentare l'originale del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. riportante la dicitura "Lavorazioni c/terzi".

Al momento dell'apertura della posizione viene istituito un fascicolo aziendale, all'interno del quale sarà depositata tutta la documentazione cartacea relativa alla ditta stessa. Inoltre, sarà rilasciata una attestazione di iscrizione UMA alla ditta iscritta.

L'eventuale delega a farsi rappresentare da un'organizzazione professionale (o da altri soggetti indicati nel paragrafo RICHIESTA CARBURANTI PER DELEGA) deve essere conservata nel fascicolo aziendale.

### **3.1 Ditte inattive**

Si definiscono inattive quelle ditte, prive di rimanenza, che non richiedono carburante agevolato. Queste ditte sono pertanto esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di avvenuto impiego di carburante.

### **3.2 Cessazione d'ufficio ditte inattive**

Il D.M. 6 agosto 1963 prevedeva la cessazione d'ufficio delle posizioni inattive da almeno cinque anni. Dopo l'abrogazione di tale decreto non esiste più una norma in merito ma appare, comunque, opportuno mantenere per l'abrogazione il periodo di cinque anni di inattività. Al momento della richiesta di cancellazione dall'archivio UMA verrà rilasciata alla Ditta una attestazione di cancellazione.

### **3.3. Riattivazione ditte inattive**

Le ditte che intendono riattivare una posizione presso l'Ufficio U.M.A. devono presentare i documenti indicati nel precedente paragrafo 5, o fornire un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la effettiva disponibilità dei requisiti richiesti (terreni, macchine, iscrizione CCIAA, ecc.).

### **3.4 Ditte con rimanenza che non richiedono altro carburante**

In sede di presentazione del modulo di "Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati", non occorre compilare l'allegato relativo all'ettaro/coltura, ma specificare che per l'anno in corso non si intende richiedere carburante.

## **4. UTILIZZO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO**

Il libretto di controllo è rilasciato dall'Ufficio UMA entro **30 giorni** dalla presentazione della richiesta di carburante agricolo e costituisce titolo per ottenere gasolio e benzina agricola ad accisa ridotta, da prelevarsi presso i depositi autorizzati alla commercializzazione di carburanti denaturati su tutto il territorio nazionale.

In tale libretto vengono annotati di volta in volta la qualità e la quantità dei prodotti petroliferi denaturati riforniti. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso. I Consorzi di bonifica e di irrigazione integrano tale annotazioni, specificando l'area di intervento; **le imprese agromeccaniche** indicano, entro **5 giorni** dal termine dei lavori, nel

libretto di controllo in loro possesso, oppure in schede distinte per cliente e per Provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti petroliferi consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall' Art. 2219 del Codice Civile (Tenuta della contabilità – Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili)

Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare il titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola annota sul libretto di controllo i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta.

Il libretto di controllo, ha validità annuale e va custodito presso la sede dell'impresa, per un periodo di **5 anni** dalla data dell'ultima scritturazione.

#### **4.1. Deterioramento, furto e smarrimento del libretto di controllo**

Il libretto di controllo dei carburanti agevolati è rilasciato dall'Amministrazione ai sensi del D.M. n. 454/01, art. 3 - comma 2. Per un corretto adempimento di quanto disposto dall'art. 6 - commi 1, 2 e 7 del citato decreto, si ritiene opportuno specificare che:

- in caso di deterioramento del libretto di controllo, il titolare potrà ottenere il duplicato a seguito della presentazione del documento deteriorato, il quale verrà annullato al momento della sua esibizione;
- in caso di furto del libretto di controllo, il titolare potrà ottenere il duplicato esibendo la denuncia di furto effettuata presso l'Autorità competente nonché la copia delle fatture di acquisto del carburante agricolo in agevolazione d'imposta ritirato oppure una dichiarazione sostitutiva di notorietà nel caso in cui non siano stati prelevati i carburanti oggetto dell'assegnazione;
- in caso di smarrimento del libretto di controllo, il titolare potrà ottenere il duplicato esibendo la denuncia di smarrimento effettuata presso l'Autorità competente e mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente oltre alla documentazione di cui al punto precedente.

L'originale della denuncia/dichiarazione di furto o smarrimento, dopo essere stata protocollata, viene conservata all'interno del modello unico di "Richiesta carburanti agevolati in agricoltura" a cui si riferisce, mentre copia della denuncia stessa, protocollata, viene restituita all'utente.

### **5. RICHIESTA CARBURANTI**

La richiesta di carburanti agricoli agevolati va inoltrata, presso l'Ufficio territorialmente competente (vedi paragrafo 6), **entro il 30 giugno** di ciascun anno. Al fine di evitare spiacevoli dinieghi all'utenza agricola, si sottolinea che **per le richieste inoltrate in data successiva al 30 giugno possono essere assegnati quantitativi di carburanti solo per le lavorazioni effettuabili dopo la richiesta** (art. 2 Circolare 49/D dell'Agenzia delle Dogane). Resta ferma ed inderogabile alla data del 30 giugno la denuncia di avvenuto impiego per i carburanti assegnati l'anno precedente.

Le assegnazioni di carburante agricolo spettano per i lavori preventivamente dichiarati ed effettivamente eseguiti; **ogni variazione dei dati dichiarati nella richiesta** (cessioni di terreni, scadenza dei contratti d'affitto, affidamento a terzi di lavorazioni preventivate in proprio, ripartizioni colturali diverse, ecc.), **deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione** (vedi paragrafi relativi alla Variazione dati dichiarati).

Inoltre:

- in caso i dati dichiarati risultino invariati negli anni successivi a quello di prima presentazione della richiesta carburanti, il beneficiario può presentare una **dichiarazione attestante la validità, anche per il nuovo anno, dei dati dichiarati in precedenza** (c. 4 art. 2 D.M. 454/01);
- Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa (art.19 c.4, legge 289/2002 finanziaria). Mentre per quello da impiegare nell'azienda agricola, l'accisa è ridotta al 22% di quella normale

## **6. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI**

### **6.1 Variazione di intestazione**

Qualora la variazione di intestazione della posizione U.M.A. comporti la sostituzione del titolare/legale rappresentante e quindi l'attribuzione di un nuovo numero di CUA (codice Unico Aziende Agricole), si rende necessario procedere alla cessazione della posizione stessa ed all'apertura di una ditta con la nuova intestazione.

Nell'ipotesi in cui vi siano rimanenze di carburanti agevolati, nella dichiarazione dei consumi relativa alla posizione da cessare vanno indicati gli estremi identificativi dei soggetti ai quali si intende cedere le rimanenze dei carburanti assegnati e prelevati (D.M. n. 454/01, art. 6 - comma 8). Detti soggetti devono, ovviamente, essere in possesso dei requisiti per la concessione dei carburanti agevolati (depositi abilitati alla commercializzazione dei prodotti petroliferi agevolati e gli altri soggetti titolari dei requisiti per le agevolazioni).

### **6.2 Variazione della superficie aziendale**

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione delle superfici aziendali, verificatesi non contestualmente alla presentazione del modulo di "Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati", l'utente deve presentare, entro **30 gg** dal verificarsi della variazione, apposita comunicazione integrativa dei dati precedentemente dichiarati accompagnata dalla documentazione comprovante le modifiche intervenute, quali, ad esempio, copia del contratto di acquisto/vendita e/o del contratto di affitto, con indicazione degli estremi catastali, delle superfici e degli ordinamenti colturali presenti sui terreni oggetto di variazione.

L'ufficio, preso atto delle variazioni, procederà alla determinazione della nuova assegnazione annuale.

A questo punto, valutando caso per caso, si provvederà al rilascio di un nuovo libretto di controllo, integrativo o sostitutivo del precedente.



## 7. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO (denuncia consumi)

I soggetti titolari del libretto di controllo presentano, **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello della richiesta di assegnazione (art. 6 del D.M. 14 Dicembre 2001, n. 454), all'Ufficio U.M.A., anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti, in cui indicano complessivamente i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati (rimanenze) e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo. **In caso di mancata presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego dei carburanti la ditta risulterà inadempiente, pertanto, sarà segnalata alle autorità competenti.**

In tale dichiarazione:

- le aziende agricole specificano le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale;
- le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per Provincia, delle aziende agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti. Indicano **entro 5 giorni** dal termine dei lavori, in schede distinte per Provincia e per cliente, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola;
- le cooperative allegano un elenco nominativo contenente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni;
- i consorzi di bonifica e di irrigazione allegano una dichiarazione specificando l'area di intervento.

In caso di rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali, vengono indicati gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, al quale si intende effettuare il trasferimento, oppure del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti (c.8 art. 6 D.M. 545/01).

La **dichiarazione di avvenuto impiego** è presentata inoltre:

1. in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, entro **30 giorni** dalla data di cessazione
2. in caso di decesso del titolare dell'azienda, entro **6 mesi** dal verificarsi dell'evento

## 8. RICHIESTA CARBURANTI PER DELEGA

I soggetti autorizzati alla presentazione di domande di carburanti agricoli agevolati nonché per tutte le operazioni afferenti le procedure connesse ai servizi UMA, in sostituzione degli interessati, sono:

- le associazioni di categoria, nel merito il legale rappresentante dell'associazione dovrà indicare all'inizio di ogni anno tramite nota ufficiale da inviare agli Uffici UMA dei Comuni i nominativi del personale addetto a tale funzione;
- i liberi professionisti regolarmente iscritti presso gli appositi albi;
- le imprese di consulenza pratiche auto solo per le formalità di iscrizione e/o cancellazione di macchine agricole oggetto di immatricolazione o di trasferimento di proprietà, a tale proposito dovrà essere accertata l'identità del consulente attraverso l'apposito tesserino rilasciato dalla competente Provincia;

Nei casi sopra esposti sulle domande dovrà essere allegata, oltre alla documentazione necessaria, la delega e la fotocopia di un documento d'identità valido dell'interessato nonché l'apposizione del timbro dei soggetti autorizzati.

Sono ammesse deleghe, nelle modalità previste dalla legge, per la richiesta anche a soggetti non appartenenti alle categorie di cui sopra solo per casi individuali e comunque non superiore ad una singola delega l'anno. In questi casi qualora si rilevasse un abuso da parte del delegato l'Ufficio comunale provvederà alla segnalazione alle competenti autorità.

## **9. ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE AGEVOLATO E COMUNICAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA**

Le assegnazioni di carburante vanno effettuate nel rispetto del decreto 454/2001 e delle tabelle ha/coltura approvate dalla Regione Lazio. Entro 15 gg. dalla fine di ogni bimestre solare gli Uffici UMA compilano un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo indicando qualità e quantità del prodotto spettante a ciascuno di essi e ne inviano copia a:

- Comando della Guardia di finanza competente per territorio;
- Ufficio Tecnico di finanza (UTF).

**Eventuali modifiche nelle assegnazioni devono essere comunicate, con apposita lettera, agli Uffici sopra indicati, precisando le motivazioni che hanno determinato la modifica nell'assegnazione.**

## **10. ASSEGNAZIONI SUPPLEMENTARI DI CARBURANTI AGEVOLATI**

Le assegnazioni supplementari di carburanti agevolati derivanti da avversità atmosferiche e/o da particolari condizioni climatiche, devono essere autorizzate dalla Regione Lazio, previa segnalazione dei Comuni capofila alla Direzione regionale Agricoltura. La Determinazione Regionale di approvazione individua le zone e le colture per le quali gli Uffici comunali dell'U.M.A. saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazioni.

I **supplementi** dovuti ad **avversità atmosferiche** vengono concessi solo a fronte dei dati aziendali giustificativi dichiarati al momento della prima assegnazione.

Per variazioni dei parametri che determinano i quantitativi di assegnazione (aumento di superficie, aumento delle ripetizioni colturali negli orti e nel florovivaismo, aumento del bestiame ecc.) si possono fare assegnazioni tenendo conto del periodo di riferimento, **ovvero, delle lavorazioni che possono essere realizzate solo a seguito della variazione dei parametri indicati nella assegnazione iniziale.**

## **11. FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO**

L'utente deve denunciare il furto all'Autorità competente. Copia della denuncia deve essere allegata alla "Dichiarazione annuale di avvenuto impiego". L'U.M.A. non è tenuta a reintegrare il carburante rubato. Nel caso in cui il carburante non fosse stato ben custodito in azienda, l'utente potrebbe essere soggetto a sanzione.

## 12. COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI AMBITI COMUNALI

L'assegnazione di carburante compete al Comune nel quale **risiede il centro aziendale**, es.: 3 ettari di superficie in un Comune dell'ambito X e 2 ettari nel Comune dell'ambito Y, il richiedente va al Comune X. In questi casi è opportuno che il Comune X comunichi al Comune Y l'avvenuta assegnazione anche per i terreni del Comune Y.

Per le ditte che hanno terreni in più Province appartenenti alla stessa Regione la competenza ricade sull'Ambito nel quale la ditta risulta iscritta alla CCIAA, indipendentemente dall'estensione di superficie. **Possono presentarsi casi nei quali una ditta ha un'iscrizione Camerale in una Provincia sulla quale non dispone di superficie agricola quindi i terreni insistono sull'Ambito di un'altra provincia, in questi casi la ditta deve rivolgersi all'Ufficio UMA dove ricadono i terreni.** Quest'ultimo segnala l'assegnazione effettuata all'Ambito nel quale risulta la sola iscrizione Camerale.

Se per errore un fascicolo giunge in un Ambito non competente territorialmente questi lo invia all'Ambito competente.

## 13. POSIZIONI S.E.A.R.B.

Come previsto dal D.M. n. 454/01 per le posizioni U.M.A. sussidiarie (S.E.A.R.B.), con ditta principale in altra Provincia o Regione, è consigliabile l'unificazione delle ditte che hanno una posizione UMA in più regioni. Tuttavia, non sussiste obbligo di legge, pertanto, se l'utente non intende cancellare la propria posizione in una delle due province cui è iscritto potrà inoltrare una richiesta per ciascuna Provincia di iscrizione. E' indispensabile che l'ufficio Comunale che rilascia l'assegnazione per una ditta che ha anche un'iscrizione presso un'altra Provincia comunichi a quest'ultima di aver assegnato carburanti per i terreni di propria competenza.

Nel caso in cui esistesse una ditta iscritta alla CCIAA di altra Regione, e con la gran parte dei terreni ricadenti su una Provincia laziale, l'assegnazione dovrà essere effettuata dall'Ufficio nel quale vi è l'iscrizione camerale. Diversamente nel caso in cui la ditta iscritta alla CCIAA non abbia terreni in quella Provincia ma solo la residenza anagrafica, il richiedente inoltra la richiesta presso il Comune sul quale insistono i terreni, previa apertura di una posizione UMA.

Nel caso il titolare della ditta abbia residenza ed iscrizione Camerale in una Provincia ed in un Comune sui quali non possiede terreni la richiesta va inoltrata all'Ambito sul quale vi sono le coltivazioni.

## 14. DITTE AI SOLI FINI DELL'IMMATRICOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE

I soggetti interessati al rilascio dell'attestazione per l'immatricolazione di macchine agricole che non sono titolari di partita IVA e non risultano iscritti alla C.C.I.A.A., ai sensi della legge n. 580/93, non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal D.M. n. 454/01 né fra coloro che potranno essere iscritti nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503/99.

Detti soggetti possono ottenere l'immatricolazione delle macchine agricole presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/00, artt. 45, 46 e 47, mediante dichiarazione sostitutiva di "titolarità di azienda agricola".

La richiamata attestazione di impresa agricola rilasciata ai fini della immatricolazione e/o trasferimento di proprietà delle macchine agricole in conformità al dettato dell'art.294 del Regolamento di Esecuzione del D.L.30.04.92 n.285 (Codice della Strada) viene emessa anche nei confronti di quei soggetti titolari solamente di partita IVA ( settore agricolo ).

## **15. COMUNIONI A SCOPO DI GODIMENTO**

Le "Comunioni a scopo di godimento" costituite a norma dell'art. 2248 del C.C., non possono essere considerate "soggetto fiscale" in quanto non hanno partita IVA propria e non sono iscritte alla C.C.I.A.A..

In base al D.M. n. 454/01, art. 2 - comma 1, le "Comunioni a scopo di godimento" non sono comprese tra i soggetti a cui compete l'agevolazione fiscale sui carburanti agricoli.

Pertanto, tali ditte dovranno essere cessate. Le macchine presenti nella posizione saranno ricondotte alla ditta che ha una posizione UMA.

### **Procedura per la cessazione della ditta e per l'iscrizione di macchine in comunione:**

La procedura di cessazione avviene solo su cartaceo e non per via informatica, in quanto le "Comunioni a scopo di godimento" non sono presenti nel software "Agriservizi".

I moduli di richiesta di cessazione e di scarico delle macchine agricole devono essere sottoscritti da tutti i componenti la comunione. Ad essi devono essere allegati i relativi documenti di identità.

Qualora la comunione dei mezzi continui ad esistere occorre caricare la/le macchina/e nel nuovo programma gestionale in una delle posizioni U.M.A. aperte a nome degli utenti che fanno parte della comunione stessa.

Sul libretto annuale di controllo per ogni macchina compariranno i relativi comproprietari.

Gli altri comproprietari, non avendo la macchina annotata sul proprio libretto di controllo, in sede di richiesta annuale di carburanti, dovranno autocertificarne l'uso. Tale situazione potrà essere dichiarata anche per mezzo di autocertificazione controfirmata da tutti i soggetti comproprietari dei mezzi agricoli. La macchina in comproprietà andrà poi annotata manualmente sul libretto.

## **16. ALLEVAMENTO DI ANIMALI**

In base al D.P.R. n. 917/86 "Testo unico delle imposte sui redditi", ed all'art. 2135 c.c., un allevamento è da intendersi "agricolo", e quindi ammissibile all'agevolazione fiscale sul carburante, quando gli animali sono allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno dell'azienda. In caso contrario si entra nel settore industriale e/o commerciale.

Per ottenere l'assegnazione di carburante l'utente deve presentare, allegato al modulo di "Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati", una dichiarazione aggiuntiva in cui indicare dettagliatamente la consistenza dell'allevamento ed il fabbisogno di unità foraggere (U.F.) rispetto a quelle prodotte in azienda.

Il rapporto tra U.F. prodotte e U.F. necessarie al sostentamento dei capi allevati determina la ammissibilità all'agevolazione (art. 29 - D.P.R. n. 917/86):

U.F. annue prodotte in azienda

U.F. annue necessarie

- se il rapporto è compreso tra 0,25 ed 1 la quantità di carburante prevista dalle tabelle ministeriali deve essere assegnata per intero;

- se il rapporto è inferiore a 0,25 il carburante relativo alla consistenza del bestiame, **non deve essere assegnato**.

**A titolo meramente indicativo** la tabella che segue segnala i principali parametri da considerare per il fabbisogno alimentare nei principali allevamenti zootecnici.

esigenze alimentari del bestiame e produzione/ha dei terreni espressi in uba				
Specie	Esigenze alimentari in U.F./anno	Alimenti extraziendali %	Terreni e tipi di colture	Produzioni medie U.F./ha
Bovini latte	3800-4000	35-40	Semin.irr. mais cer.II	10.000-10.500
Bovini da carne	2800 – 3200	20-30	Sem. irr. erba medica	4.000 – 4.500
Vitelli ingrasso	5.6 – 6.0 Kg *	60 – 70	Sem. irr. Erbai (fieno)	3.600 – 4.000
Ovini	350 – 380	20 - 30	Sem asciutto	2.500 – 2.800
Caprini	400 – 450	30 – 40	pascolo buono	1.200 – 1.600
Suini- scrofe	1000 – 1100	70 – 80	Mais granella	7.000 – 9.000
Suini ingrasso	450 – 460 +	75 – 80	Grano e orzo allo stato cen.	5.000 – 6.000
Equini da carne	2500 – 3000	30 – 40	Pastoni di ceraeli	6.000 – 8.000
* intensesi per Kg di carne prodotta				
+ solo fino al peso di 100 – 120 Kg.				

## 16.1 Procedura di archiviazione delle "Dichiarazioni aggiuntive per allevamento di animali":

L'originale della dichiarazione aggiuntiva presentata in allegato al modulo di "Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati" viene conservata in appositi raccoglitori, mentre una copia della stessa resta all'interno della dichiarazione annuale.

I raccoglitori relativi agli allevamenti sono ordinati con un numero progressivo di ditta e devono contenere tutte le dichiarazioni aggiuntive presentate annualmente dagli utenti, fino al decadimento della loro validità ed al relativo scarto previsto periodicamente per tutti gli atti d'ufficio.

Attualmente il periodo di conservazione è il seguente:

- 5 anni per le dichiarazioni presentate fino al 2000;
- 10 anni per le dichiarazioni presentate successivamente.

## 17. SERRE E TUNNEL RISCALDATI

Ai sensi dell'art. 57 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si considerano macchine agricole anche gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione. Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione dei carburanti agricoli **si evidenzia la condizione che le coltivazioni praticate all'interno delle serre non eccedano il doppio della superficie realmente coperta.**

L'utente che intende richiedere gasolio per coltivazioni protette, deve fornire anche la seguente documentazione, da archiviare negli appositi raccoglitori e non nel fascicolo aziendale:

- dichiarazione aggiuntiva U.M.A. per colture protette, nella quale il richiedente dichiara che le coltivazioni praticate all'interno delle serre non eccedano il doppio della superficie realmente

coperta. Esempio: coltivazioni di funghi in serra: qualora questa pratica colturale venga effettuata utilizzando terricci micorizzati posti su bancali a più strati non è da considerarsi attività agricola (**vedi Testo Unico D.P.R. 917/86**)

- planimetria e/o progetto della struttura e eventuale concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- fatture di acquisto;
- eventuali fotografie della struttura;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. – Albo Grossisti, Sez. ortoflorofrutticoli – per i produttori di fiori recisi che destinano la loro produzione alla vendita all'ingrosso.
- Indicazione del numero di matricola dei bruciatori in serra.

I raccoglitori-archivio, ordinati per numero progressivo di ditta, riuniscono tutte le dichiarazioni aggiuntive presentate dagli utenti, fino al decadimento della loro validità ed al relativo scarto previsto periodicamente per tutti gli atti d'ufficio.

Il D.M. n. 454/01 equipara la coltivazione di funghi alle altre coltivazioni protette, pertanto, anche a livello di archivio, la distinzione che in precedenza veniva effettuata è da ritenersi superata. Le dichiarazioni aggiuntive inserite nello specifico raccoglitore sono state trasferite in quelli relativi alle colture protette.

## **18. MACCHINE AGRICOLE**

Sono considerate macchine agricole:

- Quelle previste all'art. 57 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
- gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali;
- le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;

Tutte le macchine agricole di nuova fabbricazione, immesse in circolazione dopo il 6 maggio 1997, devono essere omologate dal costruttore e munite di:

- targa (immatricolazione) e carta di circolazione, se si tratta di macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
- certificato di idoneità tecnica se si tratta di macchine agricole operatrici semoventi ad un asse, macchine agricole operatrici trainate, rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a ql.15.

### **18.1 Iscrizione**

Per l'iscrizione di macchine agricole nuove, oppure mai iscritte all'U.M.A., l'utente deve presentare, in copia, i seguenti documenti:

- fattura di acquisto;
- dichiarazione di conformità;
- foglio U.M.A. di carico sottoscritto dal titolare/rappresentante legale della ditta.

In presenza di macchine usate, già iscritte all'U.M.A., l'utente deve presentare invece i seguenti documenti:

- copia della fattura di acquisto;
- originale del foglio di scarico, rilasciato dall'ufficio U.M.A. al vecchio proprietario \*;
- foglio U.M.A. di carico sottoscritto dal titolare/rappresentante legale della ditta.

Occorre sempre verificare con attenzione che sulla fattura sia indicato il numero di telaio della macchina e che l'acquirente coincida con il titolare della ditta U.M.A..

Alla presentazione della richiesta carburanti il titolare deve dichiarare le macchine e le attrezzature agricole in proprietà e/o possesso, dichiarando anche le lavorazioni per le quali ricorre a

contoterzisti. Nel caso la ditta richiedente si avvalga di mezzi non in proprietà e non fa ricorso a ditte contoterziste occorre che la ditta indichi a chi si rivolge per acquisire le macchine necessarie alle operazioni dichiarate e per le quali chiede carburanti agevolati.

\* Alcune Regioni e Province non svolgono più il servizio di carico e scarico macchine agricole, in questi casi è opportuno far presentare dall'interessato una autodichiarazione nella quale si attesta la proprietà, nonché gli altri dati generali della macchina, ed il suo mancato scarico presso gli Uffici UMA.

## **18.2 Veicolo proveniente da altra Provincia**

Qualora la macchina agricola provenga da altra Provincia, oltre al mod. 72 occorre stampare il **mod. 49/A**, da inviare all'ufficio U.M.A. di provenienza. Copia dello stesso viene conservata nel fascicolo personale della ditta.

## **18.3 Accertamento dell'omologazione**

Nella dichiarazione di conformità è registrato un codice alfanumerico di omologazione, composto da una delle seguenti iniziali: OM, OE, o OX e altre, seguito da cinque cifre numeriche e completato dalle sillabe MA, MAE, MAD, ecc..

Se l'omologazione risulta nella banca dati informatica, alcune informazioni generali relative alla macchina da caricare compaiono automaticamente all'atto dell'inserimento del codice, quindi si dovranno completare solo alcuni campi specifici (n° telaio, n° motore, n° targa, anno 1° iscrizione, ecc.).

Se l'omologazione non risulta presente nella banca dati si dovranno introdurre manualmente ed obbligatoriamente tutte le informazioni richieste.

## **18.4 Cancellazione**

Per la cancellazione di macchine agricole dalla posizione U.M.A. occorre allegare copia della Carta di circolazione, oltre al modello di scarico, sottoscritto dal proprietario del mezzo o da chi legalmente lo rappresenta.

## **18.5. Macchine operatrici**

Per l'assegnazione di carburante agricolo per questa tipologia di macchine si rinvia al comma 3 dell'art. 1 del Decreto 454/01, ovvero, può essere effettuata su indicazione dell'utente per i lavori straordinari eseguibili dalle macchine operatrici ai soli fini agricoli. Nello specifico l'utente dovrà dichiarare oltre alle caratteristiche tecniche ed ai dati identificativi della stessa, la natura, l'area e la durata degli interventi da realizzare. L'assegnazione dovrà essere fatta sulla base dei valori indicati nelle tabelle ettaro/coltura.

# **19. CONTROLLI**

L'art. 7 del Decreto 454/01 stabilisce gli adempimenti che l'ufficio UMA deve compiere nell'assegnazioni di carburanti. **Nel corso dell'istruttoria** occorre:

- Verificare i requisiti del richiedente (identità, terreni, colture, allevamenti, macchine ecc.);
- verificare le eventuali rimanenze di carburanti assegnati;

- operare, ove possibile, confronti con le superfici che usufruiscono di regimi d'aiuti comunitari;

per i **controlli in campo presso le aziende agricole la Regione Lazio determina** con proprio campionamento:

- le aziende sottoposte a verifica in campo e ne invia copia al Comune capofila dell'ambito;
  - gli uffici regionali possono procedere ad ulteriori controlli anche sulle ditte già sopralluogate dai Comuni;
- **i Comuni provvedono:**
- ai sopralluoghi ed alla redazione del verbale di controllo compilando l'apposito modello ed inviandone copia ai referenti in servizio presso le ADA regionali competenti per territorio;
  - in sede di controllo in campo vanno accertate le caratteristiche aziendali rispetto alle dichiarazioni rese in sede di richiesta assegnazione carburante (macchine ed attrezzi agricoli, colture praticate, allevamenti ecc.);

## **20. CASI PARTICOLARI DI MACCHINE AGRICOLE**

**Leasing:** è possibile iscrivere all'U.M.A. macchine agricole acquistate in leasing, indipendentemente dal fatto che necessitino di targa stradale o triangolare.

Presso l'ufficio è conservata la documentazione relativa alle società noleggiatrici che operano sul territorio (statuto, atto costitutivo, ecc.) pertanto, in presenza di società sconosciute, prima di procedere all'iscrizione del mezzo occorre richiedere i sopraccitati documenti identificativi.

Se la ditta è invece già nota occorre presentare soltanto la documentazione relativa alla macchina e precisamente:

- copia del contratto di locazione, in cui sia specificata la data di scadenza del leasing, la matricola del telaio ed il numero di targa nel caso di macchina usata;
- copia della fattura, intestata alla società di leasing;
- dichiarazione di conformità;
- foglio U.M.A. di carico sottoscritto dal titolare/rappresentante legale della ditta.

L'attestazione di titolarità dovrà essere intestata sia all'utente locatario che alla Società di leasing (proprietaria del mezzo), che andrà caricata come "comproprietario", sia nel campo "*Macchine*" che in "*Anagrafe-Persone*". La data di scadenza del leasing dovrà essere indicata manualmente sull'attestazione e sul libretto di controllo.

Poiché la fattura di una macchina acquistata con questa forma di agevolazione non viene emessa al momento dell'acquisto ma in una fase successiva, per l'iscrizione all'U.M.A. occorre presentare, oltre alla citata documentazione:

- copia del contratto di compravendita;
- dichiarazione con cui l'acquirente si impegna a fornire copia della relativa fattura, non appena in suo possesso.

**Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997** con l'entrata in vigore del Codice della strada, le macchine operatrici semoventi e trainate già in circolazione alla data del 6 maggio 1997 sono esentate dalla "*visita e prova*" prevista dal Codice della strada. Tali macchine, se sprovviste dei documenti di circolazione, devono essere munite di una dichiarazione datata e firmata dal proprietario, il cui testo è stato predisposto dall'U.N.I.M.A. (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola).



**Macchine in "prova":** la possibilità di poter iscrivere macchine agricole in prova prevede per gli uffici U.M.A. l'autorizzazione ad emettere le relative *attestazioni di titolarità* previste dal Codice della strada, al fine di consentire l'immatricolazione delle suddette macchine e l'emissione della targa stradale.

Per poter iscrivere nelle posizioni U.M.A. macchine agricole in prova, oltre ai documenti normalmente previsti, sono necessari:

- copia del contratto di vendita, in cui dovrà essere espressamente indicata la durata del periodo di prova;
- dichiarazione di vendita, rilasciata dal venditore.

**Macchine in uso:** nel merito si ribadisce quanto stabilito dall'art.2 c. 3 lettere d) ed f) del Decreto 454/01 nel quale è prevista la possibilità di autocertificare, da parte dell'utente, l'utilizzo di macchine non in proprietà. In tale ipotesi è necessario precisare la proprietà delle stesse ed i tipi di lavorazioni per i quali se ne chiede l'utilizzo.

**Macchine trainate:** per questa categoria di macchine (pressaraccogliatrici, rotoimballatrici, ecc.) non è prevista l'assegnazione della targa stradale. La Motorizzazione civile, per l'emissione del documento di circolazione, si avvale comunque dell'attestazione di titolarità rilasciata dall'U.M.A., pertanto le macchine agricole operatrici trainate vengono regolarmente iscritte, lasciando in bianco i campi relativi alla targa.

**Motore proveniente da demolizione:** alcune macchine agricole da iscrivere all'U.M.A. possono montare un motore proveniente dalla demolizione di un altro mezzo. In questi casi l'utente, oltre alla normale documentazione, deve presentare:

- un'autocertificazione da cui risulti: la marca, il tipo, il numero di matricola, i KW, la provenienza del nuovo motore con copia della fattura di acquisto.

**Rottamazione:** con il termine "rottamazione" si intendono quelle operazioni collegate ai provvedimenti emanati occasionalmente dal Ministero dell'Economia e delle Politiche Agricole al fine di svecchiare il parco agro-meccanico e finalizzati all'erogazione di contributi per sostituire una vecchia macchina agricola. Per quanto riguarda le modalità operative si rimanda ad ogni specifico provvedimento.

## 21. TERRENI AGRICOLI

### 21.1 CONTRATTI DI AFFITTO

Tutti i contratti di affitto devono essere formulati secondo il dettato della legge 203/1982 e debitamente registrati.

I **contratti verbali d'affitto**, in particolare quelli **stagionali**, ovvero riferiti ad un singolo ciclo colturale, devono essere registrati dal concedente. L'Ufficio del Registro accetta la denuncia da parte del conduttore senza nulla eccepire in ordine a quanto stabilito nel Codice civile. In questa ipotesi, ovvero, con la sola presentazione dell'atto a firma dell'affittuario, occorre chiedere una dichiarazione sostitutiva del proprietario dalla quale si evince che questi è a conoscenza del contratto in oggetto.

Per l'**acquisto di erba in piedi** necessaria all'alimentazione di bestiame e sprovvisto di registrazione (tipologia prevista e riconosciuta dalla legge) va acquisita copia delle fatture di vendita. Se ricorre tale circostanza l'Ufficio Uma può provvedere anche ad assegnare carburante per la falciatura, raccolta e trasporto del prodotto in azienda.

**Comodati:** alla luce della Circolare 2/D dell' Agenzia delle Dogane del 19/03/03 possono ritenersi ammissibili, per ottenere le agevolazioni sui carburanti agricoli, anche le superfici in possesso del richiedente nella forma del Comodato. Il contratto di Comodato dovrà contenere la durata, gli estremi catastali delle superfici interessate, gli estremi della registrazione del contratto medesimo.

**Tentativo di conciliazione:** ai fini U.M.A. è riferito alla conduzione di terreni senza più titolarità e sui quali vertono controversie legali per il rinnovo del contratto di locazione.

**La concessione di carburante agevolato è legittimata solo dal momento della definizione della conciliazione con esito positivo delle parti davanti al funzionario delegato (legge n. 203/1982, art. 45).**

L'autocertificazione dell'interessato e la dichiarazione del patrocinatore legale non sono sufficienti a garantire la titolarità, pertanto, in assenza delle procedure relative al tentativo di conciliazione, non sussiste alcuna possibilità per ottenere le agevolazioni per carburanti agricoli.

**Usucapione:** è un istituto giuridico in forza del quale è possibile acquisire la proprietà o un altro diritto reale di godimento su di un bene mobile o immobile in virtù del possesso del bene medesimo protratto nel tempo.

**Ai fini U.M.A. il possesso di un fondo per usucapione, se sufficientemente documentato, dà diritto all'assegnazione di carburante agevolato.**

## **21.2 USI CIVICI**

Per i terreni di uso civico va richiesta all'agricoltore una dichiarazione dell'ente concedente (**Comuni, Università agrarie o Amministrazioni separate di beni di uso civico**) dei terreni assegnati con indicazione della superficie, delle colture praticate (seminativo, pascolo, bosco ecc.) degli estremi catastali e del periodo di assegnazione;

## **22. GLOSSARIO**

**Attestazione di titolarità:** E' la dichiarazione che attesta che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di un'azienda agricola o di un'impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita l'attività di locazione di macchine agricole di cui all'art. 110, comma 2, del Codice della strada.

Le "Attestazioni di titolarità" sono rilasciate dalle Amministrazioni comunali.

Con tale documento l'utente può rivolgersi all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per richiedere l'immatricolazione ed il rilascio della carta di circolazione del veicolo.

**Attività agricole:** Per l'Art. 2135 c.c. sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

**Per il punto 5 della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504** le aliquote ridotte di accisa si applicano agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica

**Carburanti agricoli:** Sono considerati carburanti agricoli: il gasolio e la benzina esenti dall'imposta di fabbricazione e soggetti ad aliquota I.V.A. ridotta. Questi sono denaturati con sostanze rivelatrici per distinguerli da quelli destinati all'autotrazione.

**Dichiarazione di avvenuto impiego:** entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o Provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche.

**Macchine agricole:** si considerano macchine agricole:

- quelle previste dall'art. 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche,;
- gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali,
- le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;

**Targa triangolare:** E' la targa rilasciata dall'ufficio U.M.A. e destinata alle macchine agricole per le quali non sussiste l'obbligo di immatricolazione presso la Motorizzazione Civile. In considerazione della difficoltà del reperimento da parte delle amministrazioni comunali dei contrassegni identificativi per le macchine agricole non soggette ad immatricolazione le stesse verranno iscritte nel fascicolo aziendale (sia cartaceo sia informatico) sulla base del numero di telaio e di motore rilevabile dal certificato di origine

**Utente di motore agricolo:** E' la Persona fisica o giuridica, in possesso di macchine agricole, titolare di azienda agricola o di impresa agromeccanica che esercita lavorazioni per conto terzi, nell'ambito delle aziende agricole e nell'interesse dell'agricoltura.

## 23. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legislativo n. 504 del 26 Ottobre 1995** "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".
- **D. M. 14 dicembre 2001, n. 454** - *Ministero delle Finanze* "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2001).
- **D. M. 26 febbraio 2002** - *Ministero delle Politiche agricole e Forestali* "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. (G.U. n. 67 del 20 marzo 2002).

- **Circolare n. 49/D del 29 luglio 2002 - Agenzia delle Dogane** "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
- **Circolare n. 2/D del 19 marzo 2003 - Agenzia delle Dogane**, "DM 14 dicembre 2001, n. 454. – Agevolazione fiscale sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. – Contratto di comodato avente ad oggetto fondi rustici”.
- **D.P.R. 917/86 (art. 29)** Testo Unico delle imposte sui redditi
- **Determinazione Direzione Regionale Agricoltura n. 742 del 12 giugno 2002** “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi per l'impiego agevolato nei lavori agricoli". D.M. 26 febbraio 2002, art. 2, lett. B), e D).
- **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo codice della strada): art. 57.